Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 12 luglio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. **525**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 525. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la quota di eredità disposta dalla defunta signora Crivella Annita coniugata Pezzarossa, con testamento olografo del 20 maggio 1962, pubblicato e depositato con verbale a rogito dott. Agostino Avanzini, notaio residente in Milano, in data 12 febbraio 1963, repertorio numero 14040.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. **526**.

Estinzione della Fondazione « Giuseppe Parato », con sede in Sommariva del Bosco (Cuneo).

N. 526. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Giuseppe Parato », con sede in Sommariva del Bosco (Cuneo), viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. 527.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 527. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Erice (Trapani) con atto a rogito dott. Giuseppe Di Vita, notaio residente in Erice, in data 3 marzo 1965, repertorio n. 18023, consistente in un appezzamento di terreno, sito in Erice, nella zona sottostante il Jolly Hotel, dell'estensione di mq. 2500, da adibire alla costruzione di una colonia montana per ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 15. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. 528.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 1.000.000 disposto in suo favore dalla defunta signora Angela Boffelli ved. Pravato, con testamento olografo del 5 febbraio 1964, pubblicato con atto a rogito dott. Angela Japoce, notaio residente in Gorgonzola, in data 8 settembre 1965, repertorio n. 17857.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 16. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. 529.

Estinzione dell'Opera pia S. Nicola, con sede nel comune di S. Pellegrino Terme (Bergamo).

N. 529. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia S. Nicola, con sede nel comune di S. Pellegrino Terme (Bergamo), viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla locale Parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1967.

Nomina del presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

Visto il proprio decreto 27 marzo 1965, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per il biennio dal 1° marzo 1965 al 28 febbraio 1967;

Visti i successivi decreti con i quali è stato provveduto alla sostituzione di alcuni membri del predetto Consesso;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dello Organo collegiale anzidetto per il biennio dal 1° marzo 1967 al 28 febbraio 1969;

Viste le designazioni delle Associazioni interessate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Raffaele D'Alessandro è confermato presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il biennio 1° marzo 1967-28 febbraio 1969.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1967 e per la durata di un biennio sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori:

Accardo dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;

Amatucci dott. Elio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Amici dott. Enrico, presidente onorario della Corte dei conti;

Atella dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Barbato dott. Beniamino, primo referendario della Corte dei conti;

Barca dott. Raffaele, consigliere della Corte dei conti;

Barletta dott. Gesualdo, presidente di sezione onorario della Corte dei conti;

Bevilacqua dott. Raffaele, magistrato di Corte d'appello;

Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato;

Caldone Firrao dott. Guido, rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Caporusso dott. Francesco, generale di divisione G.F. della riserva;

Caputo dott. Carlo, consigliere della Corte di cassazione;

Catena dott. Giovanni, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Chieppa dott. Lorenzo, primo presidente di Corte d'appello a riposo;

Cianfarani dott. Giorgio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Cipolletta dott. Giuseppe, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Cipriano dott. Salvatore, maggior generale medico della riserva;

Coraggio dott. Lorenzo, primo referendario della Corte dei conti;

Dallari avv. Gastone, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

D'Ambrosio dott. Vito, primo referendario della Corte dei conti;

De Amicis dott. Danilo, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Delisi dott. Luigi, presidente di sezione onorario della Corte dei conti;

de Maria dott. Carlo, primo referendario della Corte dei conti;

De Vivo dott. Antonio, tenente colonnello medico in ausiliaria;

Di Ciaccia dott. Domenico, consigliere onorario della Corte dei conti;

Elia dott. Dionigi, ispettore generale del tesoro;

Ferrofino avv. Renato, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Filangi dott. Aldo, invalido per la lotta di liberazione;

Foschini dott. Amedeo, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Gentile dott. Corrado, magistrato di Corte d'appello;

Gentile dott. Vitangelo, colonnello medico del ruolo d'onore;

Giudici dott. Alberto, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Giulia avv. Mario Mariano, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

Greco prof. Marcello, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Labruna dott. Vittorino, maggior generale medico in ausiliaria;

Lubrano di Ciccone dott. Michele, presidente onorario della Corte dei conti;

Maconio dott. Angelo, primo referendario della Corte dei conti;

Mancini dott. Costantino, ispettore generale di ragioneria;

Mancuso dott. Ennio, primo referendario della Corte dei conti;

Marciante dott. Vito, direttore generale del tesoro a riposo;

Mazzetti dott. Paolo, presidente onorario della Corte dei conti;

Meregazzi dott. Renzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Modica dott. Mario, primo referendario della Corte dei conti;

Morfuni dott. Francesco, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

Negro dott. Marco, direttore generale del tesoro a riposo;

Nilo dott. Raffaele, ispettore generale del tesoro a riposo;

Oliva dott. Guido, consigliere della Corte dei conti;

Palma dott. Lelio, tenente colonnello medico M.M. in ausiliaria;

Pascalino dott. Pietro, magistrato di Corte d'appello;

Passino dott. Giovanni, ispettore generale del tesoro a riposo;

Pennisi prof. Pasquale, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Petruzzi dott. Fulvio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Pietranera dott. Erminio, primo referendario della Corte dei conti;

Pochettino dott. Sergio, consigliere della Corte dei conti;

Pomponio dott. Nicola, primo referendario della Corte dei conti;

Prinzivalli dott. Vincenzo, primo referendario della Corte dei conti;

Procopio dott. Bellarmino, colonnello medico del ruolo d'onore;

Romanelli dott. Cristoforo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza a riposo;

Russo dott. Nicola, ispettore generale del tesoro a riposo;

Simonetti dott. Mario, tenente generale medico C.S.A. in ausiliaria;

Squillaci dott. Giuseppe, maggior generale medico C.S.A. in ausiliaria;

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato;

Viciconte comm. Italo, invalido per la lotta di liberazione;

Vodret dott. Giorgio, primo referendario della Corte dei conti.

Il presidente ed i membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra di cui al presente decreto resteranno in carica fino a quando non subentreranno i loro successori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1967
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 114

(7532)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste;

Visto l'art. 7 del precitato decreto presidenziale 6 ottobre 1963, n. 2043, che prevede la istituzione di una Commissione con il compito di esaminare le domande per conseguire l'indennizzo e di disporre la ripartizione della somma di cui al decreto medesimo;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1964, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 214, concernente la composizione della Commissione di cui sopra;

Considerato che, con il succitato decreto 9 maggio 1964, venne, tra gli altri, nominato membro della Commissione anzidetta il dott. Dionigi Elia, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suindicato funzionario perchè destinato ad altro incarico;

Vista la designazione del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, il dottor Francesco Cruciani, direttore di divisione del ruolo centrale del Ministero del tesoro, è nominato membro

della Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, in sostituzione del dott. Dionigi Elia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 16

(6935)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1967.

Determinazione delle quote di proventi erariali da devolvere alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 26 maggio-31 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, recante norme d'attuazione dello Statuto in materia di finanza regionale, il quale prescrive che la devoluzione alla Regione delle quote di proventi erariali indicati nel citato art. 49 dello Statuto stesso, ha inizio dal 26 maggio 1964 e che il primo esercizio finanziario regionale decorre dalla data anzidetta e si chiude il 31 dicembre 1964;

Visto il successivo art. 2 — primo, secondo e terzo comma — secondo cui la predetta devoluzione va effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi riscossi dallo Stato nel territorio della Regione, ivi comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi e per IGE relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici dello Stato situati fuori del medesimo, nonchè le somme versate per IGE riscossa in territorio regionale per il tramite di distributori autorizzati di valori;

Visto lo stesso art. 2 — quarto comma — secondo cui l'ammontare dei detti proventi è determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti od istituti;

Ritenuto che, in conseguenza, l'ammontare dei proventi per imposta generale sull'entrata va decurtato delle quote dell'11,10 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei Comuni e delle Provincie, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati con l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 7 e 5 della citata legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai Comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079;

Ritenuto che dall'anzidetto ammontare dei proventi IGE vanno inoltre detratte le spese per provvigioni ed aggi corrisposti ai suddetti distributori autorizzati di valori;

Visto l'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 114 il quale stabilisce che dal computo delle somme spettanti alla Regione sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati nell'art. 49 dello Statuto, di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo, anteriori al 1° gennaio 1964;

Ritenuto che sono altresì da escludere da detto computo le somme relative a maggiorazioni d'imposta, soprattasse, pene pecuniarie, interessi ed altre entrate accessorie non rientranti nella devoluzione suindicata;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114;

Considerato che il Presidente della Giunta regionale ha manifestato la propria intesa sul presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito prospetto — che è parte integrante del presente decreto — per la liquidazione delle quote di proventi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 49 dello Statuto per il primo esercizio finanziario regionale, relativo al periodo 26 maggio-31 dicembre 1964.

Art. 2.

L'ammontare complessivo delle quote di cui al precedente articolo viene determinato in L. 14.851.259.000.

Al versamento alla Regione delle quote medesime sarà provveduto previa trattenuta delle anticipazioni concesse alla Regione stessa per il periodo 26 maggio-31 dicembre 1964 ai sensi dell'art. 69 — ultimo comma — dello Statuto, nell'ammontare complessivo di lire 1.100.000.000 risultante dai decreti del Ministro per il tesoro n. 128731 del 14 maggio 1964, n. 146043 dell'11 agosto 1964 e n. 106675 del 31 dicembre 1964, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 15 maggio 1964, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 327, il 27 agosto 1964, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 320 e il 27 febbraio 1965, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 78.

Art. 3.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, che pone a carico della Regione, in proporzione alle quote ad essa assegnate, il rimborso effettuato o da effettuarsi dallo Stato per indebito, inesigibilità, restituzione ed altre cause per i tributi indicati nell'unito prospetto.

Art. 4.

La spesa di L. 13.751.259.000 (tredicimiliardisettecentocinquantunomilioniduecentocinquantanovemila), derivante dal presente decreto, graverà sul capitolo 3195/R dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1967
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 162

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE

Prospetto delle somme spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il primo esercizio finanziario regionale (periodo 26 maggio-31 dicembre 1964) per le quote di proventi erariali indicate nell'art. 49 dello Statuto

Numero d'ordine	Denominazione del provento erariale da devolvere in quota alla Regione	Versamenti effettuati nelle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato nel periodo 26 maggio-31 dicembre 1964 per proventi relativi all'ambito regionale	Detrazioni da effettuarsi sui versamenti di cui alla colonna n. 3				Importo del provento su cui si applica l'aliquota di devoluzione	Aliquote attribuite	Somme spettanti alla Regione
			Per proventi accessori	Per proventi relativi a periodi di imposta anteriori al 1964	Per quote devolute ad altri enti ed istituti	Totale detrazioni			
1	2	3	4	5	6	7 (4 + 5 + 6)	8 (3 — 7)	9	10
1	Imposta sul reddito dominicale dei terreni . .	112.916.462	8.573	952.696	—	961.269	111.955.193	90 %	100.759.673
2	Imposta sul reddito dei fabbricati	294.232.233	4.782.764	63.148.750	—	67.931.514	226.300.719	90 %	203.670.647
3	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	10.556.164.249	303.348.433	6.059.146.348	—	6.362.494.781	4.193.669.468	40 %	1.677.467.788
4	Imposta sulle società e obbligazioni	1.404.222.520	35.101.426	1.121.499.906	—	1.156.601.332	247.621.188	40 %	99.048.475
5	Imposta sul consumo del gas ed energia elettrica	419.871.619	1.846.596	—	—	1.846.596	418.025.023	90 %	376.222.520
6	Imposta sul consumo dei tabacchi (monopolio)	9.023.982.118	—	—	—	—	9.023.982.118	40 %	3.609.592.847
7	Canone per le concessioni idroelettriche . .	163.949.712	29.333.087	—	—	29.333.087	134.616.625	90 %	121.154.963
8	Imposta generale sull'entrata	20.933.792.792	216.118.793	68.007.492	3.322.982.333	3.607.108.618	17.326.684.174	50 %	8.663.342.087
		42.909.131.705	590.539.672	7.312.755.192	3.322.982.333	11.226.277.197	31.682.854.508	—	14.851.259.000

(7520)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.
Uffici di sanità marittima.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato e reso esecutivo con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto l'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha istituito il Ministero della sanità;

Ritenuta l'opportunità di stabilire a quali funzionari debbono essere affidati i servizi di sanità marittima e di frontiera di cui al sopracitato art. 28 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati uffici sanitari di porto sono diretti da appositi funzionari appartenenti al ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di « medici di porto »:

Bari, Catania, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Venezia.

Art. 2.

La direzione dei sottoelencati uffici sanitari di porto è affidata ai medici provinciali competenti per territorio, i quali esercitano all'uopo le funzioni di « medici di porto »:

Ancona
Brindisi
Cagliari
Imperia
La Spezia
Pesaro
Pescara
Ravenna
Reggio Calabria
Roma (Porto di Fiumicino)
Salerno
Savona
Siracusa
Taranto
Trapani
Trieste

Art. 3.

Negli altri porti il servizio di sanità marittima è disimpegnato da « medici delegati di porto », all'uopo incaricati dai medici provinciali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 4.

Le stazioni sanitarie marittime sono dirette dai medici di porto dei rispettivi capoluoghi di Provincia.

La stazione sanitaria marittima dell'Asinara è diretta dal medico provinciale di Sassari.

Art. 5.

Al servizio sanitario di frontiera terrestre nonchè all'istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari provvede il medico provinciale secondo le istruzioni emanate dal Ministero della sanità.

Roma, addì 30 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(7279)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.
Approvazione della delibera n. 230 del 10 gennaio 1967 della Gestione case per lavoratori, recante modifiche agli articoli 1 e 2 della delibera n. 226 e all'art. 5 della delibera n. 227 già ratificate con decreti ministeriali 25 febbraio 1967 e 6 febbraio 1967 per gli interventi e provvidenze in favore delle zone alluvionate (legge 23 dicembre 1966, n. 1142).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1966, con il quale è stato riconosciuto carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che, nell'autunno 1966, hanno colpito i territori di alcune Provincie italiane;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966, recante norme per l'esecuzione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

Visto in particolare l'art. 62 del suddetto decreto-legge n. 976;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60 e le relative norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1964, n. 1614;

Viste le leggi provinciali 31 maggio 1965, n. 2 e 7 giugno 1965, n. 6;

Viste le leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 21 luglio 1965, n. 904;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 217;

Visti i decreti interministeriali in data 25 febbraio 1967 e 6 febbraio 1967 con i quali sono state approvate rispettivamente le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori nella seduta n. 226 e n. 227 del 9 dicembre 1966, le quali recano norme per l'acceleramento dei programmi Gescal nelle Provincie alluvionate;

Esaminata la delibera adottata dal predetto Consiglio di amministrazione nella seduta n. 230 del 10 gennaio 1967 allegata in copia al presente decreto, recante modificazione agli articoli 1 e 2 delle suddette deliberazioni n. 226 e all'art. 5 della deliberazione n. 227;

Decreta:

E' approvata la delibera assunta, nella seduta n. 230 del 10 gennaio 1967, dal Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, il cui testo deve intendersi parte integrante del presente decreto, con la quale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dello art. 62 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono state apportate modifiche agli articoli 1 e 2 della delibera n. 226 e all'art. 5 della delibera n. 227 del 9 dicembre 1966, assunte dallo stesso Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, approvate con

decreti interministeriali rispettivamente del 25 febbraio 1967 e 6 febbraio 1967, recanti norme per l'acceleramento delle procedure da seguire per l'attuazione dei programmi Gescal nelle Provincie alluvionate.

Roma, addì 30 maggio 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(7096)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona paesistica di Montecaccione nel comune di Porto San Giorgio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita dal caratteristico colle ricoperto di verde sovrastante l'abitato di Porto San Giorgio, costituisce un quadro naturale e panoramico di notevole interesse, visibile dalla strada statale e dalla strada ferrata; comprendente inoltre punti di vista di primaria importanza verso il mare da Ancona a San Benedetto del Tronto;

Decreta:

La zona paesistica di Montecaccione sita nel territorio del comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) **ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29** giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: congiungente casa Colli, villa Ciarrocchi, cresta del monte dei Caccioni sino alla cabina elettrica UNES Santa Maria, confine comunale strada nazionale, confine comunale e congiungente case Colli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Porto San Giorgio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno

Verbale n. 20

L'anno 1962 ed il giorno 18 del mese di aprile si è riunita presso la sede del comune di Porto San Giorgio, appositamente convocata dalla Soprintendenza, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1. — Zone di interesse paesistico e di bellezza naturale comprese fra il crinale dei colli e la costa adriatica del territorio del comune di Porto S. Giorgio, Fermo, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto;

(*Omissis*).

La Commissione si reca quindi sopraluogo nelle località indicate e dopo attento esame delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali dei rispettivi Comuni quanto segue, per le ragioni di merito in appresso specificatamente indicate:

(*Omissis*).

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO.

(*Omissis*).

ZONA PAESISTICA DI MONTECACCIONE.

Caratteristico colle ricoperto di verde sovrastante l'abitato di Porto San Giorgio; costituisce un quadro naturale e panoramico di notevole interesse, visibile dalla strada statale e dalla strada ferrata; comprende inoltre punti di vista di primaria importanza verso il mare da Ancona a San Benedetto del Tronto.

Confinante: congiungente case Colli, villa Ciarrocchi, crespa del monte dei Caccioni sino alla cabina elettrica UNES Santa Maria, strada nazionale.

(*Omissis*).

(6963)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'area compresa fra via Botta, il Fortino, viale Vittorio Emanuele, vicolo Cornasello e via Brigata Lupi nella città di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bergamo;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Giovanni Nasori, Silvano Ceravolo, Maria Facchinetti, fratelli Bellotti, Giacomo Paganoni, Antonia Caldara, Silvio Albini, Istituto Nazionale Assicurazioni (INA), Curia vescovile di Bergamo, Paolo Battista Alberzoni, fratelli Meani, Antonietta e Giuseppina Bietti, Aldo Perolari e Menatti Nella in Perolari, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, situata alle pendici sud-orientali del Colle di città alta è caratterizzata da un tipico insediamento di edifici e ville inserite in ampie zone verdi e bellissimi giardini ed inoltre dalla presenza del caratteristico monumentale convento di Matris Domini, venendo a costituire un quadro naturale d'incomparabile bellezza, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la vista del bellissimo panorama della città alta;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bergamo, compresa fra via Botta, il Fortino, viale Vittorio Emanuele, vicolo Cornasello e via Brigata Lupi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dall'accesso orientale della galleria Conca d'Oro, parte di viale Vittorio Emanuele, vicolo Cornasello, via Monte Ortigara, via Brigata Lupi, parte di via Botta, i mappali 2726, 2724, 1826, 2269, 1167, 1222-*a*, 1222-*b*, 1222-*c*, 2396 e 1568, poi accesso galleria Conca d'Oro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 14 aprile 1965

L'anno 1965 addì 14 del mese di aprile, alle ore 9,30 nella sala antistante all'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) BERGAMO - Vincolo dell'area compresa fra via Botta, Fortino, viale Vittorio Emanuele, vicolo Cornasello e via Brigata Lupi.

(*Omissis*).

La Commissione delibera di sottoporre a vincolo di tutela ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona sopradescritta così delimitata:

dall'accesso orientale della galleria Conca d'Oro, parte di viale Vittorio Emanuele, vicolo Cornasello, via Monte Ortigara, via B. Lupi, parte di via Botta, mappali 2726, 2724, 1826, 2269, 1167, 1222-*a*, 1222-*b*, 1222-*c*, 2396, 1568, poi accesso galleria Conca d'Oro.

(*Omissis*).

(6962)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Susa (Torino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 aprile 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita nel comune di Susa (Torino);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Susa (Torino);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un caratteristico quadro naturale di notevole bellezza paesistica, sottolineato dalla vegetazione tipica del paesaggio montano piemontese e possiede un alto valore ambientale con punti di eccezionale interesse panoramico, mentre la disposizione collinare forma per l'abitato di Susa una cornice di valore estetico-tradizionale;

Decreta:

La zona panoramica, come sotto delimitata, sita nel territorio del comune di Susa (Torino) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Partendo dalla confluenza del rio Gelassa con il torrente Dora, il confine segue verso sud il percorso del rio nell'abitato fino all'incrocio con la strada provinciale da Oulx a Susa, traversa la strada statale n. 24, segue il tracciato della strada vicinale detta di S. Saturnino e continua, sempre in direzione sud, lungo la linea di separazione fra le particelle catastali 458, 457, 454, 460, 452 e 488, 466 del foglio n. 11, fino ad incontrare il confine con il comune di Gravere. Coincide con il detto confine di Gravere, proseguendo verso ovest; poi in direzione nord, fino all'incrocio con il canale di irrigazione di Groaglie di cui segue il tracciato fino al punto di intersezione dell'asse del canale stesso con la linea di separazione fra le particelle catastali 47 e 49 del foglio n. 2.

Prosegue in direzione nord, lungo la linea di separazione fra le particelle catastali 47, 46, 45, 293, 41 e 49, 48, 44, 43, 42, 37, attraversa con rettilineo immaginario la particella 35 e continua lungo la linea separatoria fra le particelle 14, 15, 17, 18 e 19 e 228, 273 del foglio n. 2.

Quindi devia verso est seguendo la linea di separazione fra le particelle 198, 11 e 202 del foglio n. 1 e 273, 21 e 20 del foglio n. 2. In direzione nord-est prosegue lungo la linea di confine fra le particelle 202, 294 e 181 e 16, 253, 205, 203 e 213 del foglio n. 1, fino al torrente Dora lungo il quale raggiunge il punto di confluenza con il rio Gelassa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Susa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino

Verbale della seduta del 13 *aprile* 1966

L'anno 1966, il mese di aprile, il giorno 13 alle ore 9, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala del municipio di Susa, la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, per trattare dell'argomento di cui al seguente ordine del giorno:

SUSA - Proposta di vincolo panoramico su una zona della città.

(*Omissis*).

La Commissione delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche la zona compresa nel seguente perimetro:

Partendo dalla confluenza del rio Gelassa con il torrente Dora, il confine segue verso sud il percorso del rio nell'abitato fino all'incrocio con la strada provinciale da Oulx a Susa, traversa la strada statale n. 24, segue il tracciato della strada vicinale detta di S. Saturnino e continua, sempre in direzione sud, lungo la linea di separazione fra le particelle catastali 458, 457, 454, 460, 452 e 488, 466 del foglio n. 11, fino ad incontrare il confine con il comune di Gravere. Coincide con il detto confine di Gravere, proseguendo verso ovest; poi in direzione nord, fino all'incrocio con il canale d'irrigazione di Groaglie di cui segue il tracciato fino al punto di intersezione dell'asse del canale stesso con la linea di separazione fra le particelle catastali 47 e 49 del foglio n. 2.

Prosegue in direzione nord, lungo la linea di separazione fra le particelle catastali 47, 46, 45, 293, 41 e 49, 48, 44, 43, 42, 37, attraversa con rettilineo immaginario la particella 35 e continua lungo la linea separatoria fra le particelle 14, 15, 17, 18, 19 e 228, 273 del foglio n. 2.

Quindi devia verso est seguendo la linea di separazione fra le particelle 198, 11, 202 del foglio n. 1 e 273, 21, 20 del foglio n. 2. In direzione nord-est prosegue lungo la linea di confine fra le particelle 202, 294, 181 e 16, 253, 205, 203, 213 del foglio n. 1 fino al torrente Dora lungo il quale raggiunge il punto di confluenza con il rio Gelassa.

(6961)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Ortanova (Foggia).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Ortanova (Foggia);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Ortanova (Foggia) come segue:

Direzione di atterraggio: 100° - 280°;
Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1500;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 38,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata E.: 38,00 s.l.m.;
Testata: O.: 43,00 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7271)

ORDINANZA MINISTERIALE 17 giugno 1967.
Revoca del divieto di importazione di vitelli da macello e delle relative carni dai Paesi Bassi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 3 febbraio 1961, n. 4, concernente il divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista l'ordinanza 17 maggio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 24 dello stesso mese, con la quale veniva posto il divieto temporaneo di importazione di vitelli da macello e delle relative carni dai Paesi Bassi essendo risultato che i vitelli olandesi destinati alla macellazione venivano trattati con sostanze estrogene;

Considerato che le competenti autorità dei Paesi Bassi hanno fornito direttamente ed in sede di Consiglio della Comunità Economica Europea concrete garanzie atte ad escludere attraverso preventivi controlli degli allevamenti di origine e accertamenti sistematici di laboratorio la presenza di sostanze estrogene nei vitelli olandesi da macello e nelle relative carni destinate alla esportazione;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 17 maggio 1967 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 24 stesso mese è abrogata.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(7675)

DECRETO PREFETTIZIO 19 maggio 1967.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, n. 46594 Div. 3/1, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967;

Vista la lettera in data 11 maggio 1967, n. 7466, con la quale l'Ufficio del genio civile di Novara comunica che a seguito di trasferimento dell'ingegnere dirigente Lamberto Sortino viene designato, quale rappresentante dell'Ufficio stesso in seno al predetto Consiglio, il dott. ing. Farina Gennaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. ing. Farina Gennaro, ingegnere dirigente dell'Ufficio del genio civile, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione dell'ingegnere Lamberto Sortino, trasferito in altra sede.

Novara, addì 19 maggio 1967

Il prefetto: VILLA

(7289)

DECRETO PREFETTIZIO 13 giugno 1967.
Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 850/T., in data 15 aprile 1965, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità di Ravenna, per il triennio 1965-1968;

Vista la nota n. 3234, del 5 giugno 1967, con la quale il medico provinciale di Ravenna segnala il dott. Francesco Giannuzzi, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, quale nuovo segretario del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Michele Sisto, trasferito ad altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Francesco Giannuzzi, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Ravenna, è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna, in sostituzione del dott. Michele Sisto.

Ravenna, addì 13 giugno 1967

Il prefetto: DE GENNARO

(6965)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1130 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1130 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Moretto Giorgio & C., con sede in Valenza (Alessandria), via Cavallotti n. 33.

(7167)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1301 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1301 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gaia Mario, con sede in Valenza (Alessandria), viale Vicenza n. 16.

(7168)

III Salone internazionale delle comunicazioni - INTERCOM I Salone internazionale del container

L'Ente autonomo fiera internazionale di Genova con nota del 29 maggio 1967, n. 7489, ha comunicato che l'esatta denominazione della manifestazione, che organizzerà in Genova dal 12 al 22 ottobre 1967, è la seguente: « III Salone internazionale delle comunicazioni - INTERCOM - I Salone internazionale del container ».

(7184)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.083.726, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7481)

Autorizzazione al comune di Mezzoiuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Mezzoiuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.770.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7482)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.961.053, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziaale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7483)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7484)

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Zafferana Etnea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.351.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7485)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di Botricello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.480.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7486)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1967, il comune di San Pietro in Lama (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7487)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.388.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3496 della *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 28 giugno 1967.

(7488)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria per la commercializzazione del burro di produzione 1967.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 3 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo i compiti di intervento nel mercato del settore lattiero-caseario in applicazione dei Regolamenti nn. 13-62-192/64 e 28/67 della C.E.E.

Ritenuta la contingente necessità e l'urgenza di provvedere ad affidare a trattativa privata il servizio di stoccaggio del burro fresco nazionale di prima qualità avente requisiti e caratteristiche di cui ai Regolamenti comunitari innanzi citati ed al provvedimento C.I.P. n. 1168 del 21 giugno 1967, per l'espletamento del servizio di acquisto, conservazione e vendita del burro che i produttori intendano cedere all'Azienda, quale organismo di intervento e di provvedere a tale fine a stabilire le condizioni e modalità per il riconoscimento della idoneità all'assunzione del servizio e per l'espletamento del servizio medesimo; nell'adunanza in data 30 giugno 1967.

Ha deliberato:

1) il servizio di attuazione dell'intervento sul mercato del burro fresco nazionale di 1ª qualità, previsto dai Regolamenti nn. 13-64, 62-64, 192-64, 28-67 della Comunità Economica Europea verrà affidato, per l'annata lattiera 1967-68, a Cooperative, Consorzi e loro organizzazioni e ad altri operatori che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione del prodotto;

2) per essere ammessi ala trattativa privata di cui al precedente n. 1) gli interessati debbono inoltrare domanda all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Il richiedente deve indicare nella domanda:

la ragione sociale ed il legale rappresentante;

l'attività normativa svolta;

gli impianti frigoriferi di conservazione di cui dispone, con la specificazione del grado centigrado minimo raggiungibile;

le località nelle quali intende operare e la quantità di prodotto che è in grado di acquistare;

l'ubicazione e la descrizione dei locali nei quali intende effettuare il ricevimento del burro;

l'ubicazione e la descrizione dei depositi disponibili per la conservazione che debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 500 e singola non inferiore a q.li 100.

Le domande debbono essere corredata da:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del Tribunale rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente avviso, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante l'idoneità dei depositi ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente;

dichiarazione di accettazione dell'atto disciplinare allegato al presente avviso, contenente norme regolatrici dell'attività che il richiedente è tenuto ad esplicare, con la specifica approvazione, agli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, di ogni articolo del disciplinare medesimo;

3) il servizio di cui al n. 1) è attribuito con provvedimento della Azienda a norma della legge istitutiva;

4) la regolazione dei rapporti con gli assuntori del servizio è effettuata a norma del disciplinare allegato al presente avviso.

Il compenso dovuto all'assuntore, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, sarà determinato nei modi previsti dall'art. 19, secondo comma, della legge stessa.

Roma, addì 8 luglio 1967

Il presidente: RESTIVO

Atto disciplinare contenente norme regolatrici della attività disciplinare nell'annata lattiera 1967-68 per l'attuazione degli interventi di mercato previsti dal Regolamento n. 13/64 adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea e secondo i principi fissati dai Regolamenti n. 62/64 del 3 giugno 1964 e n. 192/64 del 21 dicembre 1964 la cui validità è stata prorogata con il Regolamento n. 28/67 del 15 febbraio 1967.

Art. 1.

Per l'annata lattiera 1967-68, l'assuntore del servizio di intervento si impegna ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di vendita del prodotto con l'osservanza delle norme del presente atto disciplinare.

Art. 2.

L'assuntore è tenuto ad acquistare nei periodi di tempo fissati dall'A.I.M.A. tutto il burro fresco di produzione nazionale di 1ª qualità, con le caratteristiche di cui al seguente articolo 3, che gli viene offerto in vendita nei limiti delle capienze disponibili in ciascuno dei centri di intervento stabiliti nel contratto di attribuzione del servizio.

Gli acquisti del burro debbono essere effettuati al prezzo di intervento stabilito dai competenti organi per il burro fresco di prima qualità.

Art. 3.

Il burro deve essere consegnato dai venditori con propri mezzi nei centri di intervento dell'assuntore del servizio, al netto delle spese di preparazione, confezione, trasporto, facchinaggio, pesatura e consegnato franco pesa nei locali del centro, spese che restano, pertanto, a carico del venditore.

Il prodotto da consegnare ai centri deve:

avere un titolo di grasso non inferore all'82%, un grado di acidità, espresso in acido oleico non superiore all'1% e contenere non più del 16% di acqua e del 2% di sostanze secche magre di provenienza lattica;

risultare «genuino» a seguito di apposita analisi da eseguirsi secondo i metodi ufficiali vigenti e deve essere riconosciuto idoneo dal punto di vista organolettico (colore, stato fisico, sapore, odore, salubrità e grado di pulizia);

essere prodotto da non oltre tre settimane, con crema pastorizzata ottenuta dalla centrifugazione del latte; se la produzione è di non oltre due mesi, i dati delle caratteristiche debbono essere riportati al ventunesimo giorno;

essere stato fabbricato in burrifici che dispongano di impianti tecnici appropriati ed in condizioni che consentano la fabbricazione di un burro di buona conservazione;

essere presentato in pani del peso netto non inferiore a kg. 25 ciascuno, avvolti in carta pergamena per burro e contenuti in imballaggi nuovi, di materiali resistenti normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione. Quando per necessità tecniche riconosciute preventivamente dall'A.I.M.A., il burro debba essere condizionato in imballaggi diversi, le spese sostenute sono rimborsate al venditore nei limiti di L. 625 il q.le di burro, solo per la parte che eccede il costo dell'imballaggio normalmente utilizzato per il commercio del prodotto;

recare sugli imballaggi almeno le seguenti indicazioni, che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare al contratto di attribuzione del servizio:

il numero di identificazione del burrificio;

la data di fabbricazione;

il tipo di burro (crema dolce o crema acida).

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

il giorno della consegna;

il giorno della immissione in frigorifero;

il numero della partita e dell'imballaggio.

Ogni consegna ai centri non può essere costituita da un quantitativo inferiore ai 10 q.li ed il venditore deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro presentato per la vendita è effettivamente fabbricato a seguito della centrifugazione del latte.

Art. 4.

Il burro presentato per il conferimento è lasciato in deposito presso il centro ove è stato consegnato fino a che sarà noto il risultato delle analisi compiute dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi sui campioni prelevati per ciascuna partita in contraddittorio con il conferente. I campioni da prelevare sono 4, del peso di 200 gr. ciascuno e, di essi, uno è consegnato al conferente, due al laboratorio provinciale ed il quarto è trattenuto, per controllo, presso il centro di intervento. Di ciascun campionamento, da effettuarsi secondo le norme vigenti, viene redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

Art. 5.

Il prezzo di acquisto è ridotto se, durante un periodo di immagazzinamento di almeno due mesi, la diminuzione della qualità del burro si rivela superiore a quella che risulta normalmente dalla conservazione di un prodotto che risponda ai requisiti specificati all'art. 2, semprechè tale diminuzione anormale di qualità non sia da attribuirsi a fatto dell'assuntore del servizio. In questo ultimo caso l'onere relativo viene addebitato allo stesso assuntore.

Per evitare la riduzione del prezzo di acquisto, il conferente può sostituire a proprie spese, e con le modalità stabilite nel presente disciplinare per la prima consegna, le partite difettose con uno stesso quantitativo di burro fresco nazionale di 1ª qualità che risponda ai requisiti previsti all'art. 2.

Art. 6.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio rilascia al conferente una ricevuta provvisoria dalla quale risultino:

la ragione sociale e l'indirizzo del conferente;
la descrizione della partita;
la data della consegna;
gli estremi del verbale di campionamento.

A seguito di risultato positivo delle analisi effettuate dal Laboratorio provinciale il deposito provvisorio viene trasformato in conferimento definitivo e l'assuntore paga al conferente il 90% del prezzo di intervento trattenendo il 10% a garanzia del buon esito della conservazione del prodotto e per l'eventualità di dover applicare la riduzione prevista all'art. 5.

Il saldo del pagamento è effettuato dall'assuntore al momento della alienazione della partita dal centro di intervento e, comunque, non oltre tre mesi dal giorno della assunzione in conferimento definitivo della partita stessa.

Ove il risultato delle analisi fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data della notificazione rifondendo le spese sostenute dall'assuntore del servizio.

All'atto dell'accettazione della partita, l'assuntore rilascia al venditore, in sostituzione della ricevuta provvisoria, la regolare bolletta di acquisto in base alla quale il venditore riscuote l'importo relativo direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario da lui incaricato.

Il modello della bolletta di acquisto deve essere conforme a quello fornito dall'assuntore dall'Azienda di Stato.

Copia della bolletta di acquisto rimane presso l'assuntore, nel centro di intervento.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni assunte in base al presente atto disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 8.

L'assuntore provvede alla buona conservazione del burro, nei depositi frigoriferi indicati nel contratto di attribuzione del servizio, mantenuti a temperatura fra meno 12° e meno 15° centigradi, adottando inoltre tutte le misure necessarie per evitare lo scondizionamento del prodotto.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei depositi di cui al comma precedente, ove debbono essere tenute ben sistemate, distinte per partite, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni centro di intervento, deve essere istituito un registro di carico e scarico da tenere costantemente aggiornato annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità e relativi valori.

Il modello di tale registro deve essere conforme a quello fornito, all'assuntore del servizio, dall'Azienda di Stato.

Art. 9.

La vendita del prodotto acquistato viene decisa dall'Azienda di Stato ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 62/64/CEE del 3 giugno 1964 e precisamente nei termini seguenti:

il burro viene venduto ad un prezzo non inferiore a quello del commercio all'ingrosso del burro fresco di prima qualità diminuito, su valutazione di periti tecnici dell'AIMA, sino al massimo di:

a) L. 12,50 al kg., se la durata della giacenza è di almeno due mesi e non superiore a quattro mesi;

b) L. 43,75 al kg., se la durata della giacenza è superiore a quattro mesi, ma non a sei mesi;

c) L. 75 al kg., se la giacenza è superiore a sei mesi;

per particolari esigenze di mercato, l'Azienda può disporre, nei singoli centri di intervento, la sospensione totale o parziale delle vendite o la vendita del prodotto a prezzi inferiori a quelli innanzi indicati, previa deroga autorizzata secondo l'art. 7 del regolamento n. 62/64/CEE.

Art. 10.

Gli acquirenti debbono effettuare i pagamenti anticipati del prodotto al prezzo stabilito con decisione assunta dall'Azienda ai sensi del precedente art. 9.

L'assuntore del servizio provvede alla consegna, franco pesa nel centro di intervento, del prodotto venduto, solo dopo il pagamento del prezzo come sopra stabilito da parte dell'acquirente e procede immediatamente:

all'emissione della fattura di vendita;
ai relativi conguagli derivanti dalla differenza fra l'importo della fattura e quello versato dall'acquirente.

Le fatture, redatte su modello conforme a quello fornito dall'Azienda di Stato, debbono contenere:

l'indicazione dell'acquirente;
la ragione sociale dell'assuntore ed il magazzino di uscita;
la data di consegna;
la quantità consegnata;
il prezzo unitario ed il valore complessivo del prodotto consegnato.

Art. 11.

Quindicinalmente, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette definitive di acquisto e delle fatture di vendita allegate alla copia dei relativi fogli dei registri di carico e scarico.

Con lo stesso plico deve essere inviato anche un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della quindicina, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 12.

All'assuntore è dovuto un compenso per ogni quintale di burro effettivamente acquistato ed immesso nei magazzini frigoriferi indicati nel contratto di attribuzione del servizio, nella misura, comprensiva degli onneri di cui al precedente art. 7, che sarà determinata all'atto della stipula del contratto stesso.

Il compenso si intende riferito ad un periodo di giacenza del prodotto frigorifero per un minimo di due mesi.

Esso subirà una variazione rapportata al solo costo della ulteriore conservazione per la prolungata giacenza, in ragione di una aliquota mensile da determinarsi alla stipula del contratto di attribuzione del servizio.

Il compenso viene maggiorato del costo del finanziamento valutato al tasso del 7% annuo sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto, per la durata dell'effettivo esborso relativo a ciascuna operazione.

Art. 13.

Per il prodotto invenduto nel termine dell'annata lattiera (31 marzo 1968) verranno assunte tempestive decisioni in ordine alla prosecuzione dell'intervento, in esecuzione delle norme regolamentari adottate nel frattempo dai competenti organi C.E.E.

Art. 14.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di burro effettuati nel corso dell'annata lattiera 1967-1968, secondo le prescrizioni e nei termini stabiliti dall'Azienda di Stato e comunicati all'assuntore stesso all'atto della stipula del contratto.

Art. 15.

E' in facoltà dell'Azienda di Stato per gli Interventi del Mercato Agricolo di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 16.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza all'espletamento del servizio, l'Azienda di Stato può disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 12, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo e dei Terzi.

Il presidente: RESTIVO

(7518)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE REL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli nominativi di Debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 5.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero d'iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Pr. Redim. 3,50% (1934)	527.025	Virgilio Giuseppina fu Nicolò, minore emancipata sotto la curatela del marito Carpitella Galileo fu Diego, domic. a Messina. *Annotazione*: vincolata come dote costituitasi dalla titolare con l'atto 30 giugno 1939, rog. Barresi Calcedonio, notaio in Trapani	20.000
Id.	527.026	*Intestazione*: come sopra *Annotazione*: come sopra	128.200
Id.	527.027	*Intestazione*: come sopra *Annotazione*: come sopra	13.100
Id.	527.028	*Intestazione*: come sopra *Annotazione*: come sopra	13.100
Rendita 5% (1935)	215.876 (nuda proprietà)	Taretto Rino fu Romolo, minore sotto la patria potestà della madre Cortese Rosa ved. Taretto, dom. in Corzegno (Cuneo). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio della presente rendita che proviene dal reimpiego di cui all'atto 30 giugno 1946 per notaio Chiossi di Cuneo e all'allegato decreto 5 giugno 1946 del giudice tutelare di Alba spetta a Cortese Rosa fu Luigi ved. Taretto giusta gli atti citati e domanda del Banco di Roma filiale di Roma in data 18 novembre 1946	11.900
Id.	215.877 (nuda proprietà)	Taretto Graziella fu Romolo, minore sotto la patria potestà della madre Cortese Rosa ved. Taretto, dom. in Gorzegno (Cuneo). *Annotazione*: come sopra	11.900
Id.	122.185	Massari Maria fu Giacinto, moglie di Stigliano Serse Ottaviano Tommaso di Carlo, dom. a Muro Lucano (Potenza). *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che è vincolata come dote della titolare e proviene dal reimpiego giusta atto di vendita del 9 gennaio 1937 rogato Quaremba Giuseppe notaio a Castel Grande (Potenza)	8.700
Id.	142.869	Massari Maria fu Giacinto, moglie di Stigliano Serse Ottaviano Tommaso detto Ottavio, dom. a Muro Lucano (Potenza). *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che è vincolata come dote della titolare giusta atto del 16 dicembre 1937 rogato Quaremba Giuseppe, notaio in Muro Lucano	5.300
Id.	243.830	Massari Maria Bianca Giuseppina Aldina fu Giacinto, moglie di Stigliano Serse Ottaviano Tommaso fu Carlo, dom. in Muro Lucano (Potenza). *Annotazione*: proviene dal rinvestimento di B.N.T. 5% 1950, ed è vincolata per dote della titolare giusta atto 18 agosto 1941 rog. Falvella di Salerno	4.900
Pr. Red. 3,50% (1934)	529.596	*Intestazione*: come sopra *Annotazione*: proviene dal reimpiego dal prezzo di vendita stabili ed è vincolata per dote della titolare giusta atto 12 marzo 1947 rog. Lanzetta notaio in Muro Lucano (Potenza)	25.000

Denominazione del debito	Numero d'iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Rendita 5% (1935)	148.840 (nuda proprietà)	De Angelis Maria-Teresa di Guido, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Verderio Inferiore (Como). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a De Angelis Guido fu Gian-Lorenzo, domiciliato a Verderio Inferiore (Como) . .	12.000
Id.	148.841	De Angelis Gian-Luigi di Guido, domiciliato a Milano. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a De Angelis Guido fu Gian-Lorenzo, domiciliato a Verderio Inferiore (Como) . .	13.500
Id.	148.842	De Angelis Ettore-Maria di Guido, domiciliato a Milano. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a De Angelis Guido fu Gian-Lorenzo, domiciliato a Verderio Inferiore (Como)	13.500
Id.	203.587	Gagliani Maria fu Francesco, maritata Giannuzzi, domiciliata a Roma	20.000

Roma, addì 26 giugno 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7191)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi dell'11 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,32	624,35	624,38	624,37	624,32	—	624,34	624,37	624,36	624,35
$ Can.	578,19	578,25	578 —	578,15	577,75	—	578,30	578,15	578,15	578,15
Fr. Sv.	144,38	144,35	144,31	144,34	144,30	—	144,35	144,34	144,38	144,35
Kr. D.	90,06	90,05	90,03	90,025	90,10	—	90 —	90,025	90,07	90,07
Kr. N.	87,33	87,35	87,35	87,36	87,35	—	87,35	87,36	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,22	121,27	121,30	121,29	121 —	—	121,29	121,29	121,27	121,25
Fol.	173,31	173,25	173,23	173,245	173,20	—	173,23	173,245	173,31	173,25
Fr. B.	12,58	12,58	12,5810	12,58	12,575	—	12,58	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,29	127,27	127,2550	127,28	127,31	—	127,25	127,28	127,30	127,25
Lst.	1741 —	1741,26	1741 —	1741,10	1741 —	—	1741,05	1741,10	1741,25	1741,20
Dm. occ.	156,19	156,10	156,01	156 —	156,05	—	155,98	156 —	156,20	156,15
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1925	24,18	—	24,19	24,1925	24,1925	24,19
Escudo Port.	21,72	21,72	21,71	21,73	21,73	—	21,714	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4150	10,42	—	10,412	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli dell'11 luglio 1967

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	102,40
Redimibile 3,50% 1934	100,475
Id. 3,50% (Ricostruzione)	85,425
Id. 5% (Ricostruzione)	96 —
Id. 5% (Riforma fondiaria)	94,85
Id. 5% (Città di Trieste)	95,025
Id. 5% (Beni Esteri)	95,075
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,355
1 Dollaro canadese	578,225
1 Franco svizzero	144,345
1 Corona danese	90,012
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	121,29
1 Fiorino olandese	173,237
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,265
1 Lira sterlina	1741,075
1 Marco germanico	155,99
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,413

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 10 marzo 1967, con la quale il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione, tra gli altri, di un concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione medesima ed ha altresì determinato il programma di esame del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse, possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle Amministrazioni statali appartenenti alle carriere esecutive che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 25°, salvi i casi di elevazione di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi, è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per gli Alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1ª gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente di rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente di rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate:

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non

vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capro provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, numero 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi ed i rimpatriati di cui al precedente art. 3, n. 2), lettera *e*), che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130 — articoli 1 e 9 — e successive modificazioni e integrazioni);

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 4.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale — dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suddetto, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare. ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

la lingua o le lingue estere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dall'articolo seguente.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori ed agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui al precedente art. 2, lettera *b*), gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, a quanto segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-Esercito, mediante il duplicato del fo-

glio matricolare (modelli 104 e 106) rilasciato dal competente distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'Amministrazione pubblica o locale (Comuni, Stazioni dei carabinieri, ecc.), nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati Alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'autorità competente, da cui risulti espressamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nel precedente art. 3, n. 2), lettera *d*);

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dell'Opera stessa;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

In luogo del decreto o del mod. 69-*ter* di cui sopra, gli interessati potranno produrre una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido per servizio ai fini della iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti il numero di iscrizione nel ruolo formato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 o 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti Alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, numero 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288, ovvero mediante un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, numero 851;

6) profughi e rimpatriati:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306,

dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del Territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali;

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti delle Amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazuione di cui al primo comma del citato art. 5;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 5, rilasciato in carta bollata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti d istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita:

tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nel precedente art. 6, salvo il caso che l'abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo d'età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed in-

validi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 5;

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico

I documenti di cui alle precedenti lettere C) e D) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina;

2) titolo di studio di cui al citato art. 7, lettera A);

3) certificato medico di cui allo stesso art. 7, lettera F).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 7, lettera A);

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 7, lettera B);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 7, lettera E);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 7, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 5 e 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.

Documenti di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale (o tessera ferroviaria di nuovo tipo), se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

Prove di esame e formazione della graduatoria

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale obbligatorie ed in una prova facoltativa di lingue estere e verteranno sulle materie indicate nel programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingua estera, classificate con almeno sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei nel concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.070.300 di cui alla tabella *B*, lettera *b*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nonchè dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e siano provvisti di stipendio d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato, conserveranno, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio di cui sopra.

A coloro, tra i vncitori del concorso, che provengano dal personale salariato di ruolo dello Stato e siano in godimento di paga, ragguagliata ad anno, d'importo superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito l'assegno personale, non utile a pensione, previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza tra tale paga ed il nuovo trattamento di stipendio.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove di esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle relative prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1967
Registro n. 3, foglio n. 352

Programma dell'esame di concorso per l'accesso alla qualifica di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

(Titolo di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale)

PROVE SCRITTE

PARTE PRIMA

Istituzioni di diritto privato - principi di diritto amministrativo.

PARTE SECONDA

Computisteria e ragioneria delle Aziende pubbliche e private, industriali in ispecie - contabilità generale dello Stato.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sulle seguenti altre:

1) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;
2) principi di diritto costituzionale;
3) principi di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie superiori);
4) legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907 e successive modificazioni);
5) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo:

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del persoanle - Piazza Mastai n. 11
ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . . (provincia . . . . . .) il . . . . residente dal (1) . . . . in . . . . . . (provincia . . . . .), via . . . . . ., n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . ., di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso l'Istituto

tecnico commerciale di . . . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5) . . . . (6) . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua .

Dichiara, infine, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . ., lì . . . .

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .
(7) . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare: di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(6097)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 14ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, di cui ottanta riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1. in data 20 marzo 1967 (modificata con delibere n. 18/P.2.1.1. del 15 aprile 1967 e n. 31/P.2.1.1. del 23 maggio 1967) relative alla nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Vista la deliberazione n. 32/P.2.1.1. in data 29 maggio 1967 (modificata con delibere n. 34/P.2.1.1. del 1° giugno 1967 e numero 37/P.2.1.1. del 6 giugno 1967) con cui sono state nominate le Sottocommissioni compartimentali per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

L'ispettore principale D'Annibali dott. Enzo è nominato membro della 14ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo superiore a riposo Grazia Guglielmo, rinunciante all'incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 19 giugno 1967

Il direttore generale: FIENGA

(7111)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1966 (registro n. 10, foglio n. 208), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 24 aprile 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il telegramma n. 109265 con il quale il prof. Blasi Giuseppe, componente della Commissione del concorso predetto, rinuncia all'incarico conferitogli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuto opportuno che occorre procedere alla sostituzione del prof. Blasi Giuseppe;

Decreta:

La prof.ssa Bernabai Mariani Lavinia, docente di igiene, scienze e chimica di Istituto di 2° grado, è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, in sostituzione del prof. Blasi Giuseppe, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 17 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1967.
Registro n. 6, *foglio n.* 83

(7199)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Si rende noto che la graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei del concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1964, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità **n. 7 - mese di luglio 1967.**

(7222)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 6 settembre 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (per i candidati il cui cognome è compreso tra la lettera A e le lettere MA - MAZZUCATO Giuseppe), via Girolamo Induno n. 4, presso la Scuola media « A. Manzoni » (per i candidati il cui cognome è compreso tra le lettere ME - MECE Germana - e la lettera Z), viale di Villa Pamphili n. 7, nei giorni 2 e 3 ottobre 1967, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana, per i candidati che concorrono anche al posto di cui all'art. 2 del bando, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 4 ottobre 1967, con inizio alle ore 8.

(7090)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « bagnino o fangarolo di stabilimento di cura »

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 20 del 20 maggio 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 297/Conc. 231, in data 14 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1967, registro n. 45 Difesa, foglio n. 220, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « bagnino o fangarolo di stabilimento di cura » (quattro posti).

(7106)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a venticinque posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella M) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire presso gli Uffici della provincia di Bolzano.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 11 dell'11 aprile 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 4 febbraio 1967, n. 1838, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1967 (registro n. 13, foglio n. 215), che approva le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a venticinque posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli Uffici della provincia di Bolzano, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1550.

(7198)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto Nazionale per il Commerco Estero (I.C.E.).

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero del mese di giugno 1967 è stata pubblicata la determinazione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero in data 9 maggio 1967 che approva la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa del predetto Istituto, bandito con determinazione del 29 gennaio 1966.

(7290)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario di Consorzi di vigilanza igienica e di profilassi della provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 513 in data 28 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Portomaggiore, Masi Torello-Voghicra e del Consorzio fra i comuni di Copparo e Ro;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 10 giugno 1966, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Miglio dott. Carlo, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Ferrara;

Paccagnella prof. Bruno, direttore dell'Istituto di igiene presso l'Università di Ferrara;

Baserga prof. Angelo, direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Università di Ferrara;

Grilli dott. Vito, medico provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Rio prof. Gian Riccardo, ufficiale sanitario del comune di Ferrara.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Francesco Marino, consigliere di 1ª classe presso la prefettura di Ferrara.

Le prove di esame si svolgeranno in Ferrara presso il locale Istituto di igiene e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Ferrara, addì 17 giugno 1967

Il medico provinciale: SCANDURA

(6973)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.